

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 7.11.2018

La Nuova Procedura Civile, 5, 2018

Centro Studi

Diritto *A*vanzato

Edizioni

QUADRO SINOTTICO DELLE ROTTAMAZIONI 2016 – 2017 – 2018

Di Maurizio VILLANI

	ROTTAMAZIONE 2016 (D.L. n. 193/2016, art. 6)	ROTTAMAZIONE-BIS 2017 (D.L. n. 148/2017, art. 1)	ROTTAMAZIONE-TER 2018 (D.L. n. 119/2018, ART. 3)
<u>RUOLI E SOGGETTI AMMESSI</u>	<u>Soggetti con carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.</u>	<u>a) Soggetti con carichi affidati dal 1° al 30 settembre 2017;</u> <u>b) soggetti con carichi ante 2017 mai inclusi in precedenti istanze di definizione agevolata;</u> <u>c) i soggetti con carichi ante 2017 che, dopo aver presentato domanda per la prima rottamazione, se la sono vista rigettare perché al 24 ottobre 2016 avevano piani di dilazione in corso con l'Ader e non risultavano in regola con i pagamenti.</u>	<u>Soggetti con carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.</u>
<i>STRALCIO</i>	Sanzioni e interessi di mora	Sanzioni e interessi di mora	Sanzioni e interessi di mora

<p>SOMME DA PAGARE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il capitale <i>stricto sensu</i>; 2. gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; 3. l'aggio; 4. le eventuali spese maturate a seguito di avvio di procedura esecutiva; 5. le spese di notifica. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il capitale <i>stricto sensu</i>; 2. gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; 3. l'aggio; 4. le eventuali spese maturate a seguito di avvio di procedura esecutiva; 5. le spese di notifica. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il capitale <i>stricto sensu</i>; 2. gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; 3. l'aggio; 4. le eventuali spese maturate a seguito di avvio di procedura esecutiva; 5. le spese di notifica.
<p><u>TEMPI DI PAGAMENTO</u></p>	<p><u>Pagamento in un num. massimo 5 rate da saldare in 14 mesi (da luglio 2017 a settembre 2018).</u></p>	<p><u>Pagamento in un num. massimo 5 rate da saldare in 7 mesi (da luglio 2018 a febbraio 2019).</u></p>	<p><u>Pagamento con dilazione quinquennale di massimo 10 rate, di pari importo, da saldare il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorre dal 2019.</u> <u>Per chi rateizza, a partire dalla seconda rata, il tasso d'interesse non sarà più del 4%, (come per le precedenti edizioni), bensì del 2 %.</u></p>
<p><u>PRESENTAZIONE ISTANZA DI ADESIONE</u></p>	<p>L'istanza deve essere inviata all'Ader entro il 21/04/2017. A seguito della presentazione del modulo di adesione: a) sono immediatamente sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei crediti; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle</p>	<p>L'istanza deve essere inviata all'Ader entro il 15/05/2018. A seguito della presentazione del modulo di adesione: a) sono immediatamente sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei crediti; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle</p>	<p><u>L'istanza deve essere inviata all'Ader entro il 30/04/2019.</u> A seguito della presentazione del modulo di adesione: a) sono immediatamente sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei crediti; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle</p>

	<p>somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;</p> <p>c) non si possono più avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli precedentemente iscritti;</p> <p>d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;</p> <p>e) non possono proseguire le procedure esecutive già avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</p>	<p>somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;</p> <p>c) non si possono più avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli precedentemente iscritti;</p> <p>d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;</p> <p>e) non possono proseguire le procedure esecutive già avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</p>	<p>somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;</p> <p>c) non si possono più avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli precedentemente iscritti;</p> <p>d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;</p> <p>e) non possono proseguire le procedure esecutive già avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;</p> <p><u>f) non sarà più considerato “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi dell’imposta ex art. 28-ter del Dpr 602/73;</u></p> <p><u>g) non sarà più considerato “inadempiente” il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a € 5.000</u></p>
--	---	---	--

			<p><u>all'atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e DM n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l'agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del DM n. 40/2008).</u></p>
<p><u>PROCEDURA DI PAGAMENTO</u></p>	<p>Il pagamento potrà essere effettuato, in alternativa: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione; b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;</p>	<p>Il pagamento potrà essere effettuato, in alternativa: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione; b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;</p>	<p>Il pagamento potrà essere effettuato, in alternativa: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione di adesione; b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione sarà tenuto ad allegare alla comunicazione;</p>

	c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.	c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.	c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. Sul punto occorre rilevare una novità rispetto alle precedenti edizioni: se si sceglie di pagare presso gli sportelli dell'Ader, il debitore può utilizzare in compensazione, <u>i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA (art. 12, comma 7-bis, del DL n. 145/2013).</u>
<i>MANCATO, INSUFFICIENTE E TARDIVO VERSAMENTO DELLE RATE</i>	Saltare un pagamento, farlo in modo parziale o anche solo effettuarlo con un giorno di ritardo determina: <ul style="list-style-type: none"> • l'uscita dalla sanatoria; • il ritorno del carico debitorio pieno delle vecchie cartelle; • la decorrenza, dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della rottamazione. 	Saltare un pagamento, farlo in modo parziale o anche solo effettuarlo con un giorno di ritardo determina: <ul style="list-style-type: none"> • l'uscita dalla sanatoria; • il ritorno del carico debitorio pieno delle vecchie cartelle; • la decorrenza, dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della rottamazione. 	Saltare un pagamento, farlo in modo parziale o anche solo effettuarlo con un giorno di ritardo determina: <ul style="list-style-type: none"> • l'uscita dalla sanatoria; • il ritorno del carico debitorio pieno delle vecchie cartelle; • la decorrenza, dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della rottamazione.

<p><i>RINUNCIA AI GIUDIZI IN CORSO</i></p>	<p>Alla presentazione dell'istanza di adesione consegue l'obbligo di rinunciare a eventuali contenziosi in corso.</p>	<p>Alla presentazione dell'istanza di adesione consegue l'obbligo di rinunciare a eventuali contenziosi in corso.</p>	<p>Alla presentazione dell'istanza di adesione consegue l'obbligo di rinunciare a eventuali contenziosi in corso.</p>
<p><u>BLOCCO ED ESTINZIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE e CAUTELARI</u></p>	<p>La presentazione dell'istanza di adesione determina automaticamente il blocco delle azioni esecutive e cautelari poste in essere dall'agente della riscossione.</p>	<p>La presentazione dell'istanza di adesione determina automaticamente il blocco delle azioni esecutive e cautelari poste in essere dall'agente della riscossione.</p>	<p>La presentazione dell'istanza di adesione determina automaticamente il blocco delle azioni esecutive e cautelari poste in essere dall'agente della riscossione. <u>Con il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata, le procedure esecutive in corso, precedentemente sospese, si estingueranno del tutto. Ciò che rileva è la mancata citazione all'interno della norma del pignoramento presso terzi (previsto dalle precedenti edizioni) che al momento resta, quindi, al di fuori del raggio d'azione della riforma.</u></p>

PROCEDURE CONCORSUALI	Nelle società assoggettate a una procedura concorsuale, le somme derivanti dalla liquidazione dell'attivo dovranno essere destinate in primo luogo alla rottamazione delle cartelle di pagamento.	Nelle società assoggettate a una procedura concorsuale, le somme derivanti dalla liquidazione dell'attivo dovranno essere destinate in primo luogo alla rottamazione delle cartelle di pagamento.	Nelle società assoggettate a una procedura concorsuale, le somme derivanti dalla liquidazione dell'attivo dovranno essere destinate in primo luogo alla rottamazione delle cartelle di pagamento.
SOMME ESCLUSE	Sono esclusi dalla rottamazione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.	Sono esclusi dalla rottamazione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.	Sono esclusi dalla rottamazione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

<p><u>ENTI LOCALI</u></p>	<p>Gli artt. 6 e 6 <i>ter</i> del D.L. n. 193/2016 hanno fatto rientrare all'interno della prima "sanatoria" sia le ingiunzioni di pagamento che i carichi inclusi in ruoli (affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2016) riguardanti i tributi locali e le violazioni del Codice della Strada (limitatamente agli interessi).</p>	<p>L'art.1 del D.L. 148/2017, in tema di tributi locali ha fatto proprio l'impianto normativo previsto per la prima edizione della definizione agevolata. Infatti, con il co.11-quater dell'art.1, D.L. 148/2017, alla definizione agevolata delle entrate di regioni ed enti locali sono state applicate le disposizioni già previste dall'art. 6-ter del decreto-legge n. 193 del 2016.</p>	<p><u>Una novità rinvenibile nella novella del 2018 è rappresentata dall'assenza di un qualunque tipo di riferimento ai tributi degli enti locali.</u> <u>Di fatto, l'art. 3 del D.L. n. 119/2018 non dedica nessuno dei sui 25 commi all'analisi della possibile rottamazione dei carichi di natura locale.</u> <u>In buona sostanza, diversamente dalle precedenti discipline, nell'attuale versione della sanatoria, nulla è stato precisato con riferimento alla possibile definizione agevolata dei carichi riguardanti i tributi locali.</u></p>
<p><u>VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</u></p>	<p>In caso di contravvenzioni stradali, la sanatoria riguarda solo gli interessi aggiuntivi, mentre la sanzione resta dovuta.</p>	<p>In caso di contravvenzioni stradali, la sanatoria riguarda solo gli interessi aggiuntivi, mentre la sanzione resta dovuta.</p>	<p>In caso di contravvenzioni stradali, la sanatoria riguarda solo gli interessi aggiuntivi, mentre la sanzione resta dovuta.</p>

<p>RAPPORTI TRA LE VARIE SANATORIE E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA ROTTAMAZIONE TER</p>			<p>La sanatoria 2018 riguarda carichi affidati alla riscossione nel periodo 2000/2017 e prevede, altresì, dei raccordi con le precedenti due edizioni della rottamazione. La nuova norma, infatti, prevede una disciplina applicabile a coloro i quali hanno partecipato alle precedenti rottamazioni. In particolare con riferimento alla:</p> <p>1. Prima rottamazione (art. 6, Dl 193/16): Se il debitore è decaduto, l'accesso alla rottamazione ter è libero e incondizionato.</p> <p>2. Rottamazione bis carichi ante 2017 con rate scadute a fine 2016: Se il debitore non ha pagato entro il 31 luglio, le rate dei piani di dilazione in essere alla data del 24/10/2016, può accedere alla rottamazione ter senza condizioni di sorta.</p>
---	--	--	---

			<p>3. Rottamazione bis (art. 1, Dl 148/17) carichi 2017: L'accesso alla rottamazione ter è possibile se si versano le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 <u>entro il 7 dicembre prossimo.</u></p> <p>4. Rottamazione bis carichi ante 2017: L'accesso alla rottamazione ter è possibile se si versa la rata di ottobre <u>entro il 7 dicembre 2018.</u></p>
<p><u>NOVITÀ ROTTAMAZIONE TER</u></p>			<p>La rottamazione-ter pur essendo basata, come in passato, sull'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e delle somme aggiuntive, rispetto alle passate edizioni ha previsto la possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di effettuare il pagamento in 5 anni, con un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (scadenza luglio -novembre) e con un tasso d'interesse del 2% a partire dal 1° agosto 2019;

			<ul style="list-style-type: none">- di avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;- di estinguere le procedure esecutive già avviate con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.
--	--	--	--